

INPS.HERMES.01/04/2020.0001451

Comunicazione numero: 001451 del 01/04/2020 15.45.45

Classificazione:

Tipo messaggio: Standard

Visibilità Messaggio: Strutture INPS

Oggetto: Articolo 103, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Proroga al 15 giugno 2020 della validità dei Durc On Line in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020. Ulteriori indicazioni.

Corpo del messaggio:

Ad integrazione del messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, tenuto conto delle richieste di chiarimento pervenute dalle strutture territoriali, si forniscono ulteriori indicazioni con riguardo all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Nel caso in cui sia presente un Documento attestante la regolarità contributiva, Durc On Line, che riporta nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, per il quale la validità è prorogata ope legis al 15 giugno 2020 ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, l'interessato potrà avvalersene pur a fronte di una o più attestazioni di irregolarità "Verifica regolarità contributiva" emesse nel periodo tra il 31 gennaio e il giorno prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 18/2020 (i.e. 16 marzo 2020 compreso). Tali ultime attestazioni di irregolarità non dovranno essere oggetto di annullamento in quanto correttamente valutate al momento della loro definizione.

Eventuali attestazioni di irregolarità "Verifica regolarità contributiva", emesse dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020) fino alla data di pubblicazione del messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020 sulla base dei requisiti di regolarità stabiliti dall'articolo 3, comma 1, del DM 30 gennaio 2015 (pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata) e non già tenendo conto dei pagamenti scaduti al 31 agosto 2019 come chiarito con il predetto messaggio, potranno essere annullate su richiesta dell'interessato sussistendone i presupposti. In tal caso, dovrà essere utilizzata la motivazione "esito irregolarità errato" tra quelle già disponibili nell'apposita funzione di annullamento.

Le richieste di verifica della regolarità per le quali l'istruttoria era in corso alla data di pubblicazione del citato messaggio (25 marzo 2020), inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l'invito a

regolarizzare secondo le disposizioni di cui al DM 30 gennaio 2015, dovranno essere definite secondo le istruzioni fornite con il predetto messaggio n. 1374/2020.

Conseguentemente:

1. se risulta presente un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, le Sedi dovranno trasmettere ai richiedenti il documento stesso senza definire l'istruttoria. Ciò fino al prossimo rilascio delle implementazioni procedurali preordinate ad escludere la gestione manuale della trasmissione dei predetti Documenti a cura dell'operatore della Struttura territoriale;
2. se non risulta presente un Durc On Line con validità prorogata al 15 giugno 2020, le Sedi dovranno definire l'istruttoria avuto riguardo ai pagamenti scaduti a tutto il 31 agosto 2019. Resta fermo che, ai fini della definizione dell'istruttoria, dovranno essere considerate le regolarizzazioni intervenute successivamente.

Al fine di rendere fruibili a tutti gli operatori della procedura Durc On Line le informazioni relative alle attività compiute sulla base di quanto illustrato con il messaggio n. 1374/2020, in particolare con riguardo alla definizione delle richieste aventi ad oggetto i pagamenti scaduti al 31 agosto 2019 e all'annullamento su richiesta dell'interessato del documento "Verifica Regolarità Contributiva", il campo <Note azienda> dell'applicativo Durc On line dovrà essere valorizzato con la seguente indicazione:

- "Durc On Line emesso ai sensi dell'art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020";
- "Verifica Regolarità Contributiva – annullamento ai sensi dell'art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020".

Salve successive disposizioni, le richieste di verifica della regolarità contributiva che perverranno a far data dal 16 aprile 2020 dovranno essere istruite e definite secondo gli ordinari criteri previsti dal DM 30 gennaio 2015 e dal DM 23 febbraio 2016.

Il Direttore Centrale

Vincenzo Tedesco